

LE RAGIONI DEVONO ESSERE GRAVI E DOCUMENTATE

## *E chi fa domanda di mobilità può anche revocarla*

DI CARLO FORTE

**I**docenti che dopo avere inoltrato la domanda intenderanno revocarla dopo la scadenza dei termini per l'inoltro potranno farlo entro e non oltre il 31 maggio. È quanto si evince dall'articolo 5 dell'ordinanza 182 del 23 marzo scorso. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, infatti, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, i titoli o la domanda. Ma è consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata.

**La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio** o presentata all'Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall'articolo 2 dell'ordinanza per la comunicazione al Sidi dei posti disponibili. Che nel caso dei docenti è il 31 maggio, per gli insegnanti di religione il 17 giugno, per il personale Ata il 3 giugno e per gli educatori il 19 giugno.

**Le istanze inviate dopo tali date potranno essere prese in considerazione solo** per gravi motivi validamente documentati. Sempre che pervengano prima della chiusura delle aree per l'elaborazione dei posti disponibili.

L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, dovrà dichiarare esplicitamente se intenda revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso dovrà chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intenderà riferita a tutte le domande di movimento.

**Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso**, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto.

© Riproduzione riservata

